

n. 7541/08 r.g.n.r.
n. 160/09 R.G. GIP



TRIBUNALE DI UDINE
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 410 C.p.p.)

IL G.I.P.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2009;

PRESO ATTO della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nell'ambito del proc. sopra indicato a carico di e FOLISI Fabio, per il reato di cui all'art. 595 C.p.;

LETTO l'atto di opposizione presentato nell'interesse di ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU (A.B.S.) S.p.A., originario querelante;

SENTITI i procuratori delle parti private nel contraddittorio della camera di Consiglio;

PRESO ATTO dell'assenza del P.M.;

OSSERVA

L'odierno procedimento vede, quale parte offesa, un'azienda operante nel settore dell'acciaieria la cui sede produttiva è ubicata in una zona, convenzionalmente definita Z.I.U. (Zona Industriale Udinese), che ricomprende la parte meridionale del comune di UDINE ed i comuni di Pozzuolo del Friuli e Pavia di Udine.

Nell'originaria querela e nel successivo atto di opposizione alla richiesta di archiviazione viene lamentata la lesione all'onore dell'Azienda ritenuta responsabile di aver inquinato l'ambiente, di aver favorito il diffondersi di malattie tumorali e di avere di fatto comprato il favore della popolazione coinvolgendo nei propri progetti scolaresche e squadre sportive da lei sponsorizzate. Di qui la prospettazione del reato di cui all'art. 595 C.p., aggravato dal mezzo della stampa.

Viene inoltre ipotizzato il reato di cui all'art. 513 C.p., in quanto le condotte documentate negli articoli incriminati avrebbero provocato un serio turbamento all'attività d'impresa.

Il tutto nasce da quanto riportato in articoli di stampa apparsi sul periodico FRIULINEWS a firma di e, in parte, del Direttore Responsabile Fabio FOLISI, che – in ogni caso – delle parti da lui non personalmente firmate assumerebbe la responsabilità ai sensi dell'art. 57 C.p..

Va premesso che il reato di diffamazione consta di un'offesa all'altrui "reputazione", commessa mediante comunicazione con più persone. È evidente la sua configurazione quando l'offesa viene propagata a mezzo della stampa

8488

ES 14.2009

che anzi viene configurata quale aggravante ai sensi del terzo comma dell'art. suddetto.

Per reputazione si intende quel minimo di decoro e di prestigio cui ha diritto qualunque persona fisica e giuridica, a prescindere dalla generale condotta di vita e dal livello di stima guadagnata presso i consociati; l'offesa diffamante, di conseguenza, si registra non solo con *"l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche"* con *"la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della 'communis opinio'"* (Cass. Pen., Sez. IV, 29.10.2008, n. 40359, imp. CIBELLI).

Il diritto alla reputazione viene, tuttavia, spesso a scontrarsi con altri valori di rango costituzionale, in primo luogo col diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che si può estrinsecare in *"attività di informazione, denuncia e critica, comunque esternate e con qualsivoglia mezzo diffuse"* (Cass. Pen.; Sez. V, 15.02.2008, n. 7319, ricc. LONGHINI ed altro).

Nasce, dunque, l'esigenza di individuare una linea di confine tra la legittima esternazione di un pensiero anche critico sull'operato di chicchessia ed il diritto di quest'ultimo a non vedere leso il proprio personale decoro. Tale limite è stato individuato, di fatto, nella funzionalità della critica alle esigenze di pluralismo e democrazia, funzionalità che viene meno quando la critica diventa un mero pretesto per uno strumentale travisamento dei dati reali *"nel loro nucleo essenziale"* (Cass. Pen., Sez. I, 29.01.2008, n. 4496, impp. PANSA ed altro) e, quindi, nel momento in cui *"le informazioni, pur vere, si risolvano – per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano – in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono"* (Cass. Pen., Sez. V, 20.02.2001, n. 6925, imp. ARCOMANNO, si veda sul punto anche Cass. Pen., Sez. V, 26.04.2004, n. 19934, imp. GIACALONE, che individua il superamento del diritto di critica nel fatto di *"trascendere ad attacchi personalizzati finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui"*) o, peggio ancora, si manifestino mediante *"espressioni inutilmente volgari, umilianti o dileggianti"* (Cass. Pen., Sez. V, 12.03.2002, n. 10135, imp. GUTIERRES).

Fatta questa premessa, in ordine agli articoli incriminati, va osservato quanto segue.

Come tutte le aziende, l'A.B.S. S.p.A. ha un'indiscutibile rilevanza sociale sia per l'attività produttiva sia per i livelli occupazionali che garantisce. Questo dato non è messo in discussione negli articoli suddetti.

È chiaro che il tipo di attività concretamente svolta determina il formarsi di materiale di risulta che pone problemi concreti di inquinamento ambientale, non necessariamente connessi ad inerzie o, peggio ancora, a scelte scellerate ed antisociali dell'azienda.

Sono ormai patrimonio comune della collettività espressioni quali *"sviluppo sostenibile"*, *"attività eco-compatibili"* e via scorrendo, che definiscono idee, proposte, scelte politiche o amministrative che si ripromettono di conciliare le esigenze di occupazione e produzione da un lato e le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'altro.

Ciò consente di dedurre un primo dato imprescindibile ai fini della valutazione dei fatti dedotti in questo procedimento. Gli articoli incriminati trattano temi di evidente rilevanza sociale, in ordine ai quali non può essere imposto il silenzio.

In secondo luogo, va osservato che il nucleo centrale dell'attenzione del giornalista non è tanto l'attività dell'A.B.S. in sé quanto la generale situazione dell'ambiente e della salute pubblica nel territorio in cui l'A.B.S. rappresenta, per dimensioni, la realtà industriale più marcata e, dunque, degna delle maggiori attenzioni (le espressioni come "colosso" e "mostro" che, calate in determinati contesti, potrebbero suonare offensive, nel caso di specie, appaiono indicare un dato prettamente dimensionale ed evidenziano l'indiscutibile incidenza che l'azione dell'A.B.S. ha sul territorio e sulla sua vivibilità).

La parte introduttiva dell'articolo non è certo un attacco all'A.B.S.. Innanzitutto, già il titolo ("*Caso ABS, quando il problema ha origini antiche*") rende abbastanza bene l'idea di una critica rivolta – come efficacemente sostenuto dalle difese degli odierni indagati – non all'Azienda e ad un suo presunto atteggiamento protervo e supponente bensì alle istituzioni locali e nazionali che, in linea con un luogo comune che purtroppo da tempo disegna l'attività pubblica italiana, avrebbero tradizionalmente manifestato scarsa attenzione ai profili di correttezza dell'informazione e di rigore scientifico nelle valutazioni.

L'Azienda sarebbe, di fatto, essa stessa vittima di questo italico modo di (non) affrontare i problemi ed i suoi comportamenti, condivisibili o meno che siano, ne sarebbero la logica scaturigine.

A ben guardare, neanche nel secondo articolo vi sono passi contenenti valutazioni gratuite.

Il problema principale rimane l'attenzione all'integrità dell'ambiente ed ampia voce viene data ai comitati spontanei che si sono formati nel territorio con l'obiettivo di denunciare i rischi e di sollecitare le dovute analisi scientifiche sul punto.

Non vi sono elementi per contrastare la veridicità di denunce relative ad un'eccessiva diffusione di tumori ed altre patologie nella popolazione umana e negli animali che vivono e/o operano nella zona (in primo luogo, i cani da caccia) e ad alcune deformazioni che colpirebbero alcuni vegetali (vengono menzionate le "*spighe di mais bifide*"). Né tale veridicità viene contestata espressamente dall'Azienda che si limita a sottolineare il proprio sforzo di attenzione al profilo ambientale di cui, peraltro, viene dato atto nell'articolo stesso. Una cosa è certa, nell'articolo non si fa alcuna gratuita insinuazione ad una responsabilità dell'Azienda. Si dà voce ai comitati e se ne riportano le conclusioni che, peraltro, appaiono in buona parte condite dalle giuste dosi di equilibrio. È significativo il passo in cui si sollecitano le opportune indagini tecniche volte a verificare se la gestione delle polveri prodotte sia o meno a norma. Non si dice che non è a norma per partito preso. Si dà voce in sostanza a problemi che sono oggettivamente sentiti dalla collettività.

Quanto alla citazione de "*l'esperto internazionale delle nanopatologie*", la cui figura viene ridimensionata dall'odierno opponente, è da dire che, anche in tal caso, si fa riferimento ad un'attività oggettivamente prestata e a fatti oggettivamente verificatisi. Se anche fosse vero – come sostiene l'opponente – che le analisi scientifiche da lui eseguite non hanno il valore che pretendono di avere, sarebbe comunque arduo, se non impossibile, individuare profili diffamatori in una citazione di un soggetto di riconosciuta fama internazionale. Certamente, in teoria, anche il predetto esperto potrebbe essersi guadagnato una fama immeritata o essersi prestato ad un gioco strumentale alle esigenze dei suoi committenti. Siamo, tuttavia, nel campo della pura ipotesi e, in ogni

9488 -3-

caso, dovrebbe essere provata nel giornalista che fa la citazione la consapevolezza dell'assoluta inattendibilità dei risultati ottenuti.

In conclusione, ritiene lo scrivente che l'autore dell'articolo abbia inteso prima di tutto dare voce ai comitati che, piacciono o non piacciono, sono una realtà del territorio (vds., anche nota di P.G. del 04.04.2008, aff. 16) che si ripropone di tutelare interessi meritevoli di considerazione. La descrizione del malessere della cittadinanza non è una diffamazione nei confronti di nessuno. In secondo luogo, le deduzioni dei comitati non sono mai indicate come verità rivelata e insindacabile. Indicativa in tal senso non è soltanto la premessa generale ("come giornalisti possiamo registrare umori ed opinioni e non certo dare 'verità' assolute"), ma anche e soprattutto la successiva considerazione racchiusa nel seguente passaggio: "*Quanti morti e quanti ammalati? Troppi, in un contesto ristretto, ti dicono. Anche se ovviamente la correlazione diretta fra malattia e fabbrica è difficile da provare, almeno senza un lungo studio scientificamente certificato. Ma basta solo il sospetto e le paure aumentano*".

Ne consegue l'insussistenza del reato di diffamazione, attesa l'assenza di attacchi gratuiti fondati su dati di fatto del tutto inesistenti oppure gonfiati ad arte.

Parimenti non sussistente si reputa l'ulteriore ipotesi di cui all'art. 513 C.p., adombrata dall'opponente, in quanto l'impedimento o la turbativa ivi prevista sono da intendersi come fattori di intralcio materiale all'attività produttiva, cosa che evidentemente non può rinvenirsi nella redazione di un articolo giornalistico o in una richiesta di verifica e di attenzione quale quella formulata dai comitati ivi citati.

p.q.m.

VISTI gli artt. 409 e 410 C.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento con restituzione degli atti al P.M..

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

UDINE, 19.03.2009

IL CANCELLIERE B3
Wanda Antonutti

IL G.I.P.
Dott. Paolo LAUTERI

DEPOSITATO nella CANCELLERIA del GIP

Oggi, 19-3-09

IL CANCELLIERE OSS
Wanda Antonutti

